

DELIBERAZIONE 30 MARZO 2012
122/2012/R/EEL

**PROROGA DEL TERMINE PER LA FORMAZIONE DI PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI
COMPENSAZIONE DELLA SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA (BONUS
ELETTRICO) PER I CLIENTI IN GRAVI CONDIZIONI DI SALUTE**

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 30 marzo 2012

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481/95;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, delle Politiche per la Famiglia e della Solidarietà Sociale 28 dicembre 2007, recante "Determinazione dei criteri per la definizione delle compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizioni di salute" (di seguito: decreto 28 dicembre 2007);
- il decreto del Ministero della Salute 13 gennaio 2011, recante "Individuazione delle apparecchiature medico-terapeutiche alimentate ad energia elettrica necessarie per il mantenimento in vita di persone in gravi condizioni di salute" (di seguito: decreto 13 gennaio 2011);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 6 agosto 2008, ARG/elt 117/08 ed il relativo allegato A, come successivamente modificati e integrati (di seguito: deliberazione ARG/elt 117/08);
- la deliberazione dell'Autorità 14 aprile 2011, ARG/elt 46/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 46/11);
- la deliberazione dell'Autorità 13 ottobre 2011, ARG/elt 138/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 138/11);
- la deliberazione dell'Autorità 24 novembre 2011, ARG/elt 169/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 169/11).

CONSIDERATO CHE:

- con deliberazione ARG/elt 46/11, l'Autorità ha avviato un procedimento per la formazione di provvedimenti riguardo ai meccanismi di compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica per i clienti in gravi condizioni di salute, di cui al decreto 28 dicembre 2007, al fine di tenere conto delle disposizioni del decreto 13 gennaio 2011 e dell'obiettivo, fissato dall'articolo 3, comma 1, del decreto 28 dicembre 2007, di compensare la maggiore onerosità

connessa all'utilizzo delle apparecchiature medico terapeutiche, come definite dal medesimo decreto 13 gennaio 2011;

- la deliberazione ARG/elt 46/11 ha previsto la conclusione del suddetto procedimento entro il 30 settembre 2011;
- per la formazione dei provvedimenti oggetto del procedimento è necessario disporre di dati tecnici specifici relativi alle apparecchiature medico terapeutiche definite dal decreto 13 gennaio 2011 ed informazioni riguardo le diverse modalità di utilizzo di tali apparecchiature, che esulano dalle competenze tecniche dell'Autorità;
- il reperimento di tali informazioni si è rivelato complesso ed alla data di scadenza dei termini previsti erano disponibili informazioni che consentivano di elaborare proposte di provvedimenti che rispondevano solo in maniera parziale agli obiettivi del procedimento avviato con deliberazione ARG/elt 46/11;
- sulla base di tali informazioni, con deliberazione ARG/elt 169/11, è stato possibile sottoporre al Ministero dello Sviluppo Economico, per l'approvazione ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto 28 dicembre 2007, una prima revisione dell'attuale disciplina relativa ai meccanismi di compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica, di cui alla deliberazione ARG/elt 117/08, limitata ai soli clienti presso i quali dimorano persone affette da patologie particolarmente gravi, che tuttavia non esauriva la tematica oggetto del procedimento avviato con deliberazione ARG/elt 46/11;
- tenuto conto della richiesta di parere, da avanzarsi al Ministero dello Sviluppo Economico e della necessità di una interlocuzione più approfondita con tutti i soggetti interessati, per dare completamento alla modifica della regolazione alla luce del decreto 13 gennaio 2011, con deliberazione ARG/elt 138/11 si è prorogato una prima volta il termine di conclusione del procedimento previsto con deliberazione ARG/elt 46/11 al 31 marzo 2012;
- la raccolta dei dati necessari per la formazione dei provvedimenti restanti in materia di compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica (bonus elettrico) per i clienti in gravi condizioni di salute alla data odierna non risulta ancora completata ed al contempo il parere del Ministero dello Sviluppo Economico, di cui al precedente alinea, pur sollecitato, non è ancora pervenuto.

RITENUTO OPPORTUNO:

- prorogare ulteriormente il termine di conclusione del procedimento previsto dalla deliberazione ARG/elt 46/11, così come modificato dalla deliberazione ARG/elt 138/11 al 30 giugno 2012 subordinando comunque tale termine all'ottenimento dei necessari pareri anche per la parte attinente il completamento della regolazione in coerenza con il decreto 13 gennaio 2011

DELIBERA

1. di prorogare al 30 giugno 2012 il termine di conclusione del procedimento, avviato con la deliberazione ARG/elt 46/11, così come modificato dalla deliberazione ARG/elt 138/11, fatta salva la necessità di ottenere i necessari pareri del Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, delle Politiche per la Famiglia e della Solidarietà sociale 28 dicembre 2007;
2. di trasmettere la presente deliberazione al Ministro dello Sviluppo Economico;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito Internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

30 marzo 2012

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni